

LA PERSONA FISICA

ARGOMENTI

- Persone fisiche e codice civile;
- Persona, soggetto, uomo;
- Capacità giuridica e soggettività;
- La tutela del nascituro. La nascita. La fine della vita umana;
- Significato della capacità giuridica;
- Capacità giuridica e principi costituzionali;
- Limitazioni della capacità giuridica: lo straniero;
- La nozione di status;
- L'attuale immagine dell'uomo: l'identità;
- Capacità d'agire.

OBIETTIVI

- Attraverso la fruizione dei contenuti di questa lezione sarà possibile raggiungere l'obiettivo di comprendere criticamente: la norma di cui all'art. 1 c.c., che rappresenta uno dei pilastri su cui si basa il diritto dei nostri tempi, dedicata alla capacità giuridica spettante ad ogni soggetto dell'ordinamento; in seguito si analizzerà la capacità di agire introdotta dall'art. 2 c.c. e le sue limitazioni.

CHI SONO I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO?

- A DIFFERENZA DI ALTRI ORDINAMENTI (CANONICO, SPORTIVO, ECC.) NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO NON C'E' UNA NORMA CHE INDIVIDUA ESPRESSAMENTE I SOGGETTI:
- I SOGGETTI SONO:
 - - LE PARTI DEI RAPPORTI GIURIDICI
 - - I TITOLARI DELLE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

PERSONE FISICHE = Esseri umani, anche Il nascituro

ENTI (Persone giuridiche e enti non riconosciuti) = Collettività organizzata

SOGGETTI DEL DIRITTO

PERSONE FISICHE

- si definisce persona fisica qualunque essere umano, nato e vivente, senza alcuna distinzione di razza, sesso, condizioni economiche-sociali.

PERSONE GIURIDICHE

- si definisce persona giuridica un insieme strutturato di persone e mezzi, finalizzato ad obiettivi sociali e riconosciuto dall'ordinamento giuridico come **soggetto del diritto**.

PERSONA, SOGGETTO, UOMO

- A monte di ogni riflessione sulla condizione umana per il diritto – che deve accompagnare la lettura dell’art. 1 c.c. – è doveroso un chiarimento relativo all’uso dei termini che il linguaggio giuridico abitualmente accosta all’uomo.
- La Costituzione ha nobilitato il termine “persona”, rendendolo preferibile rispetto al più astratto *nomen* di “soggetto”: alla “persona” sarebbe affidato il compito di “compensare” l’astrazione insita nel “soggetto” , con l’esito di attribuire all’uomo i “ruoli” indispensabili al suo essere sociale.
- Ma anche la qualità di “persona” – nella sua potenziale valenza di “velo” o “maschera” – consuma un inevitabile distacco dall’essere umano, con il quale non coincide, ma del quale rappresenta il “personaggio” che agisce “sulla scena giuridica.

LA PERSONA FISICA (ART. 1 C.C.). CAPACITÀ GIURIDICA

- La persona fisica (essere umano) per divenire soggetto di diritto ha bisogno della:
 - **Capacità giuridica**
- Idoneità ad essere titolare di diritti e doveri
 - Si acquista con la nascita e si perde con la morte
 - Nessuno può essere privato della c.g. per motivi politici (art. 22 Cost.)
 - Il nascituro (colui che non è ancora nato) non ha la capacità giuridica. Ma ci sono delle eccezioni (donazione e testamento). Si dice Che ha capacità giuridica parziale (Cass. 2009/10741).

CAPACITÀ GIURIDICA E SOGGETTIVITÀ

- Che l'uomo sia soggetto di diritti dal momento della nascita è oggi affermazione che non appare in sintonia con la recente legislazione speciale. In particolare, quando il legislatore tenta di inseguire l'evoluzione che accompagna le vicende umane, le tradizionali coordinate della soggettività denunciano tutta la loro inadeguatezza.
- Ancor più radicale è il distacco della nozione di capacità giuridica dalla reale condizione dell'uomo. Esempio è l'attuale considerazione prestata alla condizione del nascituro dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40, che ha introdotto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e che si apre con la chiara affermazione della soggettività del concepito: la legge "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito" (art. 1).
- Si tratta di un'affermazione che contraddice nettamente la tradizionale impostazione, poiché colloca l'inizio della soggettività dell'uomo non più al momento della nascita, bensì all'inizio della vita prenatale.

LA NUOVA DISSOCIAZIONE TRA SOGGETTIVITÀ E CAPACITÀ GIURIDICA

- Ormai anche il nuovo dogma dell'equazione tra soggettività e capacità giuridica – nato non senza difficoltà, ma anche non senza merito, con finalità di realizzazione del principio di eguaglianza – conosce attualmente un rapido declino. Se la capacità giuridica è attributo strettamente legato dal codice civile al momento della nascita, così come ancora detta l'art. 1 c.c., la soggettività si estende fino a comprendere la condizione del concepito, così come ora appare dalla l. n. 40/2004.
- La nuova dissociazione tra soggettività e capacità giuridica denuncia l'inadeguatezza della nozione codicistica di capacità giuridica ad esaurire la cerchia dei soggetti, cioè di coloro che appaiono meritevoli di protezione in relazione ai principi fondamentali dettati dalla Costituzione.

LA TUTELA DEL NASCITURO

- All'apparente semplicità dell'impostazione tradizionale che vedeva nella nascita il momento di inizio di una nuova soggettività si contrappone, ormai, una notevole complessità di questioni che coinvolgono, in vario senso, l'esistenza umana .
- Per un verso, la rilevanza della vita prenatale impone di attribuire alla nascita un significato diverso da quello, formalisticamente riduttivo, che emerge dai due commi dell'art. 1 c.c.;
- per altro verso, l'evento della nascita non si presta ad essere ridotto all'antica, apparentemente semplice, definizione in termini di separazione del feto dal corpo materno.

LA NASCITA

- Anche l'evento della nascita richiede qualche riflessione. La semplicità di definizione e di accertamento dell'evento è, infatti, solo apparente.
- Per tradizione, l'ordinamento si limita ad una formale individuazione del fenomeno, che viene accompagnato da un articolato e minuzioso sistema di accertamento e di pubblicità.
- L'art. 30 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (che ha riformato l'ordinamento dello stato civile, sostituendo il previgente r.d. 9 luglio 1939, n. 1238), prevede che la dichiarazione di nascita venga resa – da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto (comma 1) – all'ufficiale di stato civile entro dieci giorni dalla nascita o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; in tale ultimo caso la dichiarazione può contenere il riconoscimento contestuale di un figlio naturale

LA NOZIONE DI VITALITÀ

- Come unico dato certo, sappiamo che è necessaria, “oltre alla nascita, la vita”, ma non la vitalità, cioè l’attitudine a sopravvivere dopo la nascita, requisito richiesto dal codice civile del 1865 (art. 724, n. 2) e soppresso dal codice civile del 1942, in quanto considerato non adeguato ai progressi della scienza medica, divenuta capace di mantenere in vita individui nati non vitali. In tal modo qualunque individuo nato vivo, anche se prematuro o non autonomamente vitale, acquista la capacità giuridica.
- Ma la nozione di vitalità non è così chiara come l’insegnamento istituzionale tende a considerarla. E la vitalità è solo uno tra quelli che sono stati efficacemente definiti “i dilemmi della nascita”

PARERE

- In data 14 gennaio 2018 Tizio, marito di Caia, all'ottavo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto condotta da Sempronio. In data 15 febbraio nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio.
- Caia si rivolge al proprio legale di fiducia addolorata del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita. In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
- Il candidato assunto le vesti del legale di Caia premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame

INDICAZIONI SVOLGIMENTO PARERE

- La risoluzione della traccia proposta richiede la puntuale disamina della questione attinente alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in favore di un soggetto concepito, ma non ancora nato al momento della morte del prossimo congiunto.
- In via preliminare è d'uopo delineare lo stato giuridico del concepito al fine di trarne i precipitati logici in punto di ammissibilità del risarcimento dei danni patiti durante il periodo di gestazione, per poi affrontare in seconda battuta la questione specifica della perimetrazione e risarcibilità dei danni subiti dal nascituro in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Cassazione 16754/2012;

- Corte Costituzionale n.27 / 75;
- Sezioni Unite Cassazione 25767/ 2015.

LA FINE DELLA VITA UMANA

- Nel codice civile manca, in quanto ritenuto superfluo, il riferimento alla morte dell'uomo come momento finale di esistenza dell'uomo per il diritto.
- Manca anche, in quanto naturalmente destinata ad avvalersi delle nozioni della scienza medica, una definizione di morte.
- Non erano certo immaginabili, per il legislatore del 1942, i molti e delicati problemi di accertamento della morte che i progressi della scienza avrebbero in seguito proposto.
- Il tradizionale impianto normativo che descrive la condizione dell'uomo per il diritto si limita a collegare alla morte l'estinzione del soggetto giuridico. Viene meno un centro unitario di imputazione di diritti e di obblighi e, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive: si pone così il problema di regolare le situazioni soggettive di cui il defunto era titolare, che viene risolto dalla disciplina della successione a causa di morte (contenuta nel libro II del codice civile), che "si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" (art. 456 c.c.).

SIGNIFICATO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

- Il ridimensionamento del ruolo della capacità giuridica appare una via obbligata nella ricostruzione di un profilo della condizione umana adeguato a rappresentarne la moderna complessità.
- Tanto più quando si rifletta sulle origini dell'istituto e sul significato del suo ingresso nel codice civile del 1942.
- l'istituto della capacità giuridica compare solo nella redazione definitiva dell'art. 1 c.c.: il progetto preliminare del Libro I si apriva con una diversa formula ("L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte") che stabiliva un collegamento più immediato tra immagine reale e immagine normativa dell'uomo.
- Dal testo definitivo dell'art. 1 c.c. il riferimento all'uomo e alla soggettività scompare totalmente, per far posto alla nozione di capacità giuridica ereditata dall'esperienza giuridica tedesca.

CAPACITÀ GIURIDICA E PRINCIPI COSTITUZIONALI

- Le potenzialità selettive dell'istituto della capacità giuridica sulla condizione umana, così come si configurano – apparentemente intatte nell'assetto normativo del codice civile – sono tuttavia cancellate dal necessario coordinamento sistematico tra disposizioni codicistiche e principi costituzionali.
- L'idea di possibili limitazioni alla capacità giuridica è, infatti, totalmente esclusa dal quadro delle norme che disegnano il profilo costituzionale della persona umana.
- L'art. 22 Cost. afferma esplicitamente che “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”, ponendo un chiaro ed inequivocabile divieto all'uso della capacità giuridica in funzione discriminatoria. In termini ancora più ampi e generali è formulata inoltre, nel quadro dei principi fondamentali dell'ordinamento, la garanzia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, comma 1, Cost., secondo il quale “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Il principio di eguaglianza è dettato in modo da evocare, rimuovendoli, tutti i fattori di discriminazione legati all'esperienza giuridica del passato.

LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ GIURIDICA: CAUSE DI INCAPACITÀ ASSOLUTA E CAUSE DI INCAPACITÀ RELATIVA

- La capacità giuridica generalmente intesa non è eliminabile, pur conoscendo variazioni o limitazioni a carico di un soggetto. Casi di incapacità giuridica sono tuttavia riscontrabili relativamente a specifici rapporti.
- Si è soliti distinguere tra incapacità speciali assolute e relative.
- Assolutezza e relatività sono attributi che stanno a significare la riferibilità del limite al rapporto con ogni soggetto dell'ordinamento ovvero tra l'incapace ed un particolare soggetto soltanto.
- Quali sono le ragioni che possono importare tali limitazioni?
- Esse sono riconducibili all'età, a particolari infermità, alla cittadinanza, all'aver riportato condanne penali ed alla condizione di fallito per quanto attiene alle c.d. incapacità assolute, al fatto di rivestire una particolare qualità o di essere investiti di un particolare Ufficio per quanto riguarda le c.d. incapacità relative

INCAPACITÀ GIURIDICA SPECIALE RELATIVA

- esse non già riguardano la possibilità del soggetto di essere parte di un rapporto, quanto piuttosto l'impossibilità di costui di esser parte del rapporto in quanto intercorrente con un determinato soggetto. Si pensi alle ipotesi che seguono:
- a) Sono nulle le disposizioni effettuate a favore del tutore o del protutore da parte della persona sottoposta a tutela (art. 596);
- b) Sono parimenti nulle le disposizioni del testatore a favore del notaio (o dei testimoni e dell'interprete che assistano all'atto) ricevente le dichiarazioni di ultima volontà (art. 597);
- c) il vizio della nullità inficia le disposizioni a favore di chi abbia provveduto alla materiale scritturazione del testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dallo stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato (art. 598). d) Sono previsti alcuni divieti speciali di comprare (anche se all'asta pubblica o per interposta persona) a carico degli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura, nonché dei pubblici ufficiali rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (art. 1471 nn. 1 e 2).

CITTADINANZA E CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

- Nel nostro ordinamento lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità (art. 16 prel.).
- Dunque lo straniero è ammesso al godimento di un determinato diritto soltanto se lo stato al quale appartiene garantisce il medesimo trattamento al cittadino italiano.
- In ogni caso anche allo straniero sono garantiti i diritti inviolabili dell'uomo nella misura e con i limiti previsti dalla nostra Costituzione.

LA NOZIONE DI STATUS

- Con il termine status ci si riferisce ad una qualità giuridica riferita alla posizione dell'individuo in un determinato ambito, qualità che importa l'assunzione di diritti e doveri.
- Così si parla di *status civitatis* e di *status familiae*.
- La dottrina talvolta fa applicazione del termine con riferimento alla condizione di un soggetto in un diverso ambito: es. status di socio.
- È tuttavia preferibile limitare la nozione di status a quella tradizionale, correlata unicamente alla posizione di un soggetto in relazione allo stato e nella famiglia.

LA CITTADINANZA

- La cittadinanza consiste nella condizione giuridica di appartenenza di una persona fisica ad un determinato Stato. L'esistenza in ogni ordinamento di diverse regole di attribuzione della cittadinanza può condurre ad una situazione in cui un soggetto sia contemporaneamente cittadino di Stati diversi. Gli eventuali conflitti di legge si risolvono in base ad accordi fra gli Stati interessati. È possibile che si riscontri anche il caso inverso: che cioè un individuo non sia cittadino d'alcuno Stato. Questi dovrà appunto esser considerato apolide. A costui si applicava, ai sensi dell'abrogato art. 29 disp. prel. c.c., in tutti i casi nei quali si doveva applicare la legge nazionale, la legge del luogo dove risiedeva. Ora è subentrato l'art. 19 L. 31 maggio 1995 n. 218 che, nell'abrogare la già citata norma, prescrive l'applicabilità della legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, della residenza. Viene inoltre equiparato all'apolide anche il rifugiato, sottoposto conseguentemente alla medesima normativa. La legge italiana dispone infine che in nessun caso la cittadinanza italiana può essere perduta, se non previo acquisto di una cittadinanza straniera, tentando in questo modo di prevenire il fenomeno dell'apolidia. Colui che non sia né cittadino né apolide è considerato straniero. Quest'ultimo è ammesso al godimento dei diritti civili in Italia a condizione di reciprocità nel rispetto delle norme e dei trattati internazionali (art. 10 co. 2° Cost.). Tale condizione può venire ad influenzare la capacità giuridica speciale del soggetto

NATURALIZZAZIONE

- Le condizioni soggettive consentono la concessione:
- a) allo straniero del quale un genitore o un nonno fosse cittadino italiano, purché egli sia residente in Italia per almeno tre anni ovvero abbia prestato servizio militare per l'Italia o abbia assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
- b) allo straniero che presti servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
- c) al cittadino di uno dei Paesi della CEE che risieda per almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- d) all'apolide che risieda in Italia per almeno cinque anni;
- e) a qualsiasi straniero che risieda nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni.

LA POSIZIONE DELLA PERSONA NELLA FAMIGLIA.

- Il cosiddetto *status familiae* identifica il rapporto che lega le varie persone che fanno parte della stessa famiglia.
- Questa condizione costituisce la fonte di una serie di diritti e di doveri assai rilevanti che, per l'appunto, traggono origine dal rapporto di filiazione, di coniugio, di unione civile.
- Giova osservare come i rapporti familiari, tendenzialmente stabili quando viene in esame la generazione in linea retta, possono essere oggetto di contestazione.
- Viene in considerazione l'azione di disconoscimento della paternità, che consiste in quel procedimento volto a far venir meno la presunzione di cui all'art. 231.
- È stato deciso al riguardo come, ai fini dell'accoglimento della relativa domanda, non sia sufficiente l'accertamento della verità circa il fatto della generazione, dovendo tenersi conto, nell'esclusivo interesse del minore d'età, anche il legame affettivo tra padre e figlio.

PARENTELA

- Si identifica la parentela in quel vincolo giuridico che unisce le persone che discendono dallo stesso stipite (art. 74), perciò scaturente dal rapporto di consanguineità fra due persone che trae origine dalla generazione.
- È scontato considerare che, se si risalisse di generazione in generazione, si dovrebbe concludere che ogni uomo sulla terra è consanguineo rispetto a qualsiasi altro suo simile.
- La nozione giuridica di parentela si ferma, per quanto attiene al nostro ordinamento, al sesto grado (art. 77), divenendo irrilevante ogni ulteriore rapporto di naturale consanguineità.

LINEA O GRADO DI PARENTELA

- Allo scopo di determinare la misura del vincolo è necessario introdurre il concetto di linea e di grado.
- La linea retta, indicando un ordine di generazioni, unisce tra loro le persone in base alla discendenza (es: unisce in linea discendente nonno, padre e figlio: quest'ultimo da considerarsi nipote del primo).
- La linea collaterale individua una particolare relazione che unisce le persone le quali, avendo uno stipite comune, non risultano esser discendenti l'una dall'altra (art. 75, es.: tra di loro i fratelli, lo zio rispetto al nipote).
- Si tratta di soggetti che potrebbero essere definiti come appartenenti a linee rette (in base alla definizione che precede) parallele.
- Il computo dei gradi, che indica la distanza in generazioni tra due soggetti lungo una medesima linea, si effettua calcolando tutti i soggetti e sottraendo lo stipite.

CONIUGIO, UNIONE CIVILE, AFFINITÀ.

- Viene appellato coniugio il rapporto che scaturisce dal vincolo matrimoniale fra l'uomo e la donna. L'evoluzione del costume sociale e della sensibilità sul tema della omosessualità non ha mancato di riverberarsi su un argomento che, fino a poco tempo fa, sarebbe stato considerato come privo di senso.
- Mediante la L. 20 maggio 2016 n. 76 è stata introdotta la possibilità che due persone dello stesso sesso contraggano tra loro un'unione civile che, come per il matrimonio, viene costituita, “mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni”.
- L'affinità (art. 78) è quel vincolo giuridicamente rilevante che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Risultano dunque affini il suocero, i cognati, la nuora.

L'ATTUALE IMMAGINE DELL'UOMO: L'IDENTITÀ

- Chi cerca di afferrare l'immagine dell'uomo per il diritto non può più affidarsi all'istituto della capacità giuridica. Il modello di riferimento che l'art. 1 del codice civile tuttora propone come strumento di accesso del soggetto al sistema dei fenomeni giuridici svanisce al cospetto della dirompente immagine della condizione umana.
- Se la capacità ha descritto la condizione del soggetto per il diritto e ne ha definito ordinatamente le prerogative, l'identità è stata indispensabile a garantire la certezza delle definizioni e la sicura organizzazione dei rapporti intersoggettivi.
- Tra soggettività, capacità e identità il diritto privato del passato ha finito per individuare un legame a tre, ben presto inscindibile.

LA PERSONA FISICA (ART. 1 C.C.). CAPACITÀ DI AGIRE: DEFINIZIONE E ACQUISTO

- La persona fisica (essere umano) per compiere atti giuridici ha bisogno della:
 - **Capacità di agire**
- Idoneità di compiere validamente atti giuridici (acquisire ed esercitare diritti; assumere obblighi)
 - Si acquista con la maggiore età salvo che la legge non disponga diversamente.

DEFINIZIONE DI CAPACITÀ GIURIDICA E DI AGIRE DELLE PERSONE

- I protagonisti della scena giuridica del libro I del Codice Civile sono le persone fisiche e le persone giuridiche. La prima espressione indica gli *esseri umani*, la seconda una varietà di centri di interesse diversi dall'uomo singolo: enti pubblici, associazioni, società – insomma, collettività e organizzazioni in genere.
- L'uomo, persona fisica, è dalla nascita in grado di divenire titolare di diritti ed obblighi, e, compiuto il diciottesimo anno di età, salvo eccezioni, è in grado di compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l'agente.

CAPACITÀ DI AGIRE DELLA PERSONA FISICA.

- Mentre la capacità giuridica attiene alla possibilità per il soggetto di svolgere il rapporto, la capacità di agire attiene più strettamente al compimento di un'attività giuridica.
- Essa infatti consiste nella capacità del soggetto di compiere personalmente l'atto (art. 2).
- Al difetto di capacità giuridica non v'è rimedio.
- Al difetto (assoluto) di capacità di agire si supplisce con la rappresentanza legale.
- Non è in dubbio la possibilità che il soggetto assuma la qualità di parte del rapporto, divenendo titolare delle situazioni soggettive che ne scaturiscono, bensì che l'atto dedotto nel rapporto sia posto in essere autonomamente, oppure per il tramite di un altro soggetto in virtù di una qualifica particolare. Regola generale è che la capacità di agire si raggiunge, in un soggetto non affetto da patologie mentali, con la maggiore età.

CAPACITÀ DI AGIRE E LEGITTIMAZIONE.

- Presenta affinità rispetto al tema della capacità di agire quello della “legittimazione”.
- Con il termine si vuole significare che, allo scopo di poter validamente porre in essere un atto, devo trovarmi nella condizione giuridica prevista dalla legge.
- Ad esempio essere titolare della situazione giuridica soggettiva di cui si dispone o essere investito ritualmente del potere di farlo da chi ne risulta essere titolare.
- Si prescinde cioè dalla capacità di agire, che involge una diversa valutazione afferente all’essere maggiore d’età, capace di intendere e di volere etc.
- Occorre anche rilevare che la “capacità di agire” allude all’idoneità di un soggetto a compiere da sé un tipo di atto, la “legittimazione” invece all’attitudine di porre in essere un singolo atto, secondo le peculiarità del caso.

CONCLUSIONI

- Anche la persona giuridica, in quanto soggetto, è dotata di capacità giuridica. Come appare intuitivo, questa capacità da un lato è più limitata di quella delle persone fisiche, non potendo la persona giuridica compiere tutte quelle azioni che presuppongono l'attributo della fisicità; come ad esempio sposarsi, riconoscere figli etc.; dall'altro lato, è più ampia, potendo la persona giuridica compiere quelle azioni che prescindono dalla fisicità, ad esempio procedere a scissione o fusione, mettersi in liquidazione e così via.
- Al di fuori di queste ovvie ipotesi, però, c'è coincidenza tra capacità giuridica delle persone fisiche e giuridiche (cd. capacità generale e illimitata).
- Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell'ente.

AVVISO

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128,
le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico.
Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Copyright©UNIMARCONI